

ORDINE DEGLI AVVOCATI


Palazzo di Giustizia – Via Mazzini, 34
23100 SONDRIO

Sondrio, 9 gennaio 2010

Ai Colleghi
AVVOCATI E PRATICANTI
Iscritti a questo Ordine degli Avvocati

Come richiesto dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, si provvede ad inviare il Decreto n. 11 del 15.12.2009 recante nuove disposizioni in materia di deposito degli atti.
Cordiali saluti.

Il Presidente
(avv. Mario Ulisse Porta)





COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Via V. Monti, 51 - 20123 Milano

DECRETO N° 11/2009

IL PRESIDENTE

premessi che la conoscenza degli atti processuali da parte di tutti i componenti del Collegio giudicante costituisce la condizione indispensabile per poter procedere ad una valutazione ponderata e consapevole delle questioni oggetto della controversia;

ritenuto che tale condizione possa essere soddisfatta mettendo a disposizione dei componenti del Collegio diversi dal relatore copia del ricorso introduttivo, delle controdeduzioni del resistente, della sentenza impugnata nonché di eventuali memorie illustrative delle parti;

visto l' art. 111 disp. att. c.p.c. nella parte in cui prevede che le parti consegnino al cancelliere le copie delle comparse in carta libera per il fascicolo d'ufficio e per gli altri componenti del collegio;

ritenuto che tale disposizione sia applicabile anche al processo tributario in virtù del richiamo operato dall'art. I del D.L.vo 546/92 alle norme del codice di procedura civile;

DISPONE

le parti processuali, al momento del deposito dei rispettivi atti (ricorso, controdeduzioni, eventuali memorie, esclusi i documenti), **depositeranno, oltre alle copie destinate alle controparti, due copie in carta libera** per i componenti del Collegio diversi dal relatore;

d'intesa con il Direttore dell'Ufficio di Segreteria della Commissione, l'Ufficio ricezione atti di questa Commissione, nell'atto di richiedere alla segreteria della Commissione Provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, farà altresì richiesta alla stessa Commissione di due ulteriori copie della sentenza impugnata, da inserire, insieme alle copie degli atti già presentate dalle parti, nei fascicoletti destinati ai componenti del Collegio;

le segreterie delle sezioni provvederanno a formare separati fascicoli contenenti le copie degli atti da rimettere tempestivamente ai componenti del Collegio in previsione dell'udienza di discussione;

poiché le disposizioni di cui al presente decreto potranno trovare attuazione solo per i ricorsi che saranno depositati in data successiva all'emissione del presente decreto, con relativa fissazione dell'udienza di discussione a distanza di molti mesi, **medio tempore le segreterie provvederanno a formare egualmente il fascicoletto delle copie degli atti in prossimità dell'udienza di discussione, fascicoletto che, per ragioni di economicità, sarà per ora limitato al solo Presidente del collegio giudicante;**

il decreto sarà affisso, per l'opportuna conoscenza, nella segreteria dell'Ufficio ricezione atti e nelle segreterie delle singole sezioni; sarà, inoltre, comunicato agli Ordini professionali degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Consulenti del lavoro, alle Agenzie Fiscali, con preghiera di voler cortesemente curare l'inoltro agli Uffici da esse dipendenti nonché alla Regione Lombardia ed alle Province della Regione che vorranno, queste ultime, provvedere ad inoltrare il presente provvedimento ai Comuni ricadenti nei propri ambiti territoriali, con invito ad attenersi alle sue disposizioni.

Milano, 15 dicembre 2009

Il Presidente
(Dott. Antonio SIMONE)